

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

Ripetizione di indebito in materia pensionistica. Legittimo affidamento. Non sussiste se violati canoni di correttezza, solidarietà e leale cooperazione.

Lo stato della buona fede del percipiente, rileva ai fini della eventuale ripetizione di emolumenti pensionistici indebitamente erogati dall'Amministrazione nel caso in cui risultino violati quei canoni di correttezza, solidarietà e leale cooperazione tra il percipiente e l'Amministrazione.

Fattispecie in cui un pensionato si era opposto ad una ripetizione di indebito da parte dell'Amministrazione eccependo il legittimo affidamento, non riconosciuto dalla Corte dei conti perché l'errore in cui era incorso l'Amministrazione era documentale e facilmente riconoscibile dal soggetto in quiescenza.

*Corte dei conti -sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana sent. n.483/2022 del 15/11/2023 -
Giudice Unico delle Pensioni Dott. S. Vaccarino*